

DELIBERA N. 19/2021

**XXX / TIM X (KENA MOBILE)
(GU14/100185/2019)**

Il Corecom Emilia-Romagna

NELLA riunione del Corecom Emilia-Romagna del 18/02/2021;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 353/19/CONS;

VISTA la delibera n. 339/18/CONS del 12 luglio 2018 recante “*Regolamento applicativo sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche tramite piattaforma Concilia-Web, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, dell’Accordo Quadro del 20 novembre 2017 per l’esercizio delle funzioni delegate ai Corecom*”;

VISTA la l.r. 30 gennaio 2001, n. 1, recante Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.)";

VISTA la Convenzione per il conferimento della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta in data 28 dicembre 2017;

VISTO l'Accordo quadro sottoscritto il 28 novembre 2017 fra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblies legislative e delle regioni e delle Province autonome, prorogato con delibera n. 683/20/CONS recante "Proroga dell'accordo quadro tra l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la conferenza delle regioni e province autonome e la conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai comitati regionali per le comunicazioni e delle relative convenzioni";

VISTA l'istanza di XXX del 21/03/2019 acquisita con protocollo n. 0123531 del 21/03/2019;

VISTA la relazione istruttoria della Responsabile del Servizio, dott.ssa Rita Filippini;

UDITA l'illustrazione svolta nella seduta del 18/02/2021;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

A seguito dell'udienza di conciliazione, tenutasi in data 20.03.2019, l'istante ha presentato istanza di definizione in data 21.03.2019. L'istante lamenta mancata attivazione del servizio, addebito per costi di recesso/disattivazione, contestazione fatture, mancata/tardiva risposta a reclami, addebito per traffico extra-soglia nei confronti di TIM

X (di seguito, TIM). In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento, nel corso dell'audizione e del procedimento stesso, l'istante ha dichiarato quanto segue. In data 25.07.2016, stipulava con l'operatore un contratto per l'installazione del sistema NICI "Comunicazione integrata SMART", connotato da un servizio di integrazione fissomobile, atteso che i tecnici TIM, in occasione dei vari sopralluoghi, avevano garantito la fattibilità del progetto e la sua corretta funzionalità nel tempo, condizione

necessaria per l'istante ai fini della sottoscrizione del contratto. Sin dall'attivazione del servizio, a novembre 2016, riscontrava malfunzionamenti. Segnalava prontamente all'operatore il disservizio, concedendo allo stesso ulteriore tempo necessario ad attivare correttamente il servizio. Su suggerimento dei tecnici, allo scopo di rendere operativo il servizio, si vedeva costretto, in proprio e a proprie spese, ad effettuare interventi infrastrutturali che avrebbero dovuto essere risolutivi e dunque, consentire la piena operatività e funzionalità dello stesso. I riferiti interventi non si rivelavano risolutivi e l'istante si vedeva costretto ad avanzare numerosi reclami telefonici al servizio clienti 191 finché, con reclamo scritto del 24.02.2017, chiedeva risarcimento per gli interventi effettuati.

Vista l'inerzia dell'operatore, nel mese di luglio 2018 si vedeva costretto a recedere.

In data 07.09.2018 reclamava via PEC per la fattura n. 7X02299993 del 14.06.2018, di euro 4.672,79 (conto 4/18) che addebitava euro 1.684,09 (IVA inclusa), per traffico web, in merito al quale mai erano pervenuti avvisi, da parte di TIM, per segnalare l'anomalia di traffico. In data 26.09.2018 reclamava via PEC per la fattura n. 7X03266761 del 14.08.2018 di euro 9.637,00 (conto 5/18) che addebitava euro 1.321,66 (IVA inclusa) per traffico anomalo, rispetto al quale mai è arrivato alcun avviso di segnalazione. La fattura di agosto addebitava, inoltre, un importo di euro 2.439,00 (IVA inclusa) quale "Corrispettivo cessazione linee pack" ed un importo di euro 4.778,33 (IVA inclusa) quale "Corrispettivo recesso servizi opzionali". Dopo oltre 2 mesi dall'invio del reclamo sulla fattura n. 7X02299993, riceveva lettera di riscontro nella quale l'operatore si limitava a confermare debenza e correttezza degli importi addebitati per il traffico dati nazionale e l'assenza di anomalie, senza considerare che le sim non avrebbero dovuto superare il bundle di traffico incluso.

In base a tali premesse, l'utente ha richiesto:

- a) Indennizzi per mancata risposta ai reclami del 24.02.2017 e del 26.09.2018 per euro 300,00;
- b) Indennizzo per malfunzionamento del servizio per euro 600,00;
- c) Storno posizione debitoria (4/18 e 5/18) e comunque fino a fine ciclo di fatturazione

(alla data dell'istanza, pari ad euro 17.126,70);

d) Chiusura definitiva del contratto con Codice Cliente 888011381003 senza onere alcuno.

Nella memoria di replica, parte istante contesta l'eccezione di inammissibilità formulata dall'operatore evidenziando che le richieste avanzate in sede di GU14 sono diverse da quelle trattate nel formulario UG/3023/2018, conclusosi con l'udienza del 18.07.2018, in cui non si sono trattati i temi né del traffico dati a consumo né dei costi di recesso sul contratto mobile 888011381003. Imputa l'addebito di traffico anomalo dati alla mancata attivazione del sistema di Comunicazione Integrata, che avrebbe dovuto evitare di incorrere in tali addebiti, come illustrato e presentato da Tim in fase di formalizzazione del contratto. L'istante non contesta il fatto che le sim abbiano generato traffico web, piuttosto che abbiano determinato addebiti per traffico a consumo, sia perché non era stato preventivato nell'offerta sia perché il gestore non ha mai inviato sms informativi sul consumo dei bundle a disposizione (nonostante quanto previsto dall'art. 2 della delibera Agcom 326/10/CONS). Ritiene i costi di recesso non dovuti per via dell'inadempimento contrattuale del gestore, della mancata/parziale risposta ai reclami e della mancanza di sistemi di tutela sull'addebito di traffico dati anomalo. Chiede al Corecom di accogliere tutte le richieste formulate in sede di GU14.

2. La posizione dell'operatore

Tim eccepisce preliminarmente l'inammissibilità della domanda relativa al malfunzionamento del servizio di "Comunicazione integrata", atteso che la stessa era già stata oggetto di tentativo obbligatorio di conciliazione conclusosi con un verbale di mancato accordo, in data 18.07.2018, cui non ha fatto seguito nei tempi e nei modi previsti dal regolamento, il deposito di un GU14.

Nel merito, contesta la domanda relativa alla telefonia mobile riguardante l'addebito di traffico dati nazionale e dei costi di recesso anticipato. Relativamente alla fattura n. 7X02299993, rileva che con lettera dell'11.11.2018, veniva confermata la correttezza dell'importo addebitato e rigettato il reclamo. In merito alla fattura 7X03266761 (conto 5/18) rileva di avere provveduto, in assenza di notifica dell'sms di sblocco, a stornare la somma di euro 1.098,77 (IVA inclusa) addebitata a titolo di traffico dati e che pertanto,

sul punto, è cessata la materia del contendere. Quanto all'addebito dei costi di recesso, evidenzia che gli stessi sono dovuti in quanto applicati conformemente alla normativa di settore ed alle condizioni generali del contratto multibusiness che prevedono, qualora il cliente receda da offerte che prevedono particolari termini e condizioni a fronte di una durata minima determinata in 24 mesi, l'addebito dei costi di cessazione anticipata. In materia, a supporto, richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato (1422/2010) condiviso nella prassi dall'Autorità (ex multis, delibera Corecom Piemonte 27/2014). L'operatore chiede, previa conferma della correttezza del proprio operato, il rigetto delle domande avversarie.

3. Motivazione della decisione

Preliminarmente, si ritiene di accogliere l'eccezione dell'operatore circa l'inammissibilità della richiesta di indennizzo per malfunzionamento del servizio NICI "Comunicazione integrata". Sul punto, l'art. 6, comma 4 della delibera n. 353/19/CONS, stabilisce che "il tentativo di conciliazione non è proponibile dinnanzi al Corecom se, per la medesima controversia, è già stato esperito un tentativo di conciliazione, ai sensi dell'art. 3, comma 2...". Nel caso di specie, si rileva che in sede di UG/3023/2018, la parte lamentava il mancato funzionamento del sistema NICI, chiedendo il ripristino delle linee telefoniche ed Internet ed indennizzo per mancato funzionamento del servizio. In sede di GU14/100185/2019 parte istante, in riferimento al servizio di telefonia mobile, lamenta addebiti di traffico anomalo di dati, rispetto ai quali l'operatore non avrebbe inviato segnali di allerta - imputando il riferito disservizio al malfunzionamento del sistema NICI - oltre all'applicazione di costi per recesso anticipato indotto proprio da dette ragioni. Pertanto, l'oggetto dell'attuale disamina riguarderà esclusivamente le domande proposte con il presente GU14 in relazione al lato mobile. Verrà pertanto esclusa la richiesta di cui al punto b).

Tanto premesso, le richieste formulate dalla parte istante trovano parziale accoglimento per i motivi che seguono.

La richiesta di indennizzo per mancata risposta ai reclami di cui al punto a) viene respinta come segue. Il reclamo scritto, datato 24.02.2017, è privo di qualsiasi ricevuta che ne

attesti l'invio e la conseguente ricezione da parte dell'operatore, pertanto la relativa richiesta di indennizzo per mancato riscontro viene respinta. Analoga conclusione per la richiesta di indennizzo relativa al reclamo sulla fattura 7X03266761, avente ad oggetto "contestazione fattura n. 7X03266761 del 14.08.2018 di euro 9.637,00 e richiesta di cessazione immediata di tutti i servizi attivi sotto il codice contratto 888011381003", che viene rigettata alla luce delle considerazioni che si vanno ad esporre. Il documento prodotto agli atti, che l'istante indica come reclamo del 26.09.2018, è privo di data e, soprattutto, come la precedente segnalazione, di ricevuta di avvenuta consegna all'operatore. Ciò nonostante, la missiva dell'istante, che nel precisare che la scelta di cambio operatore nasceva dall'impossibilità di avere il servizio di integrazione fisso mobile, contesta l'addebito di "euro 1.048,99 sulla sim 335XXXX706 per traffico dati anomalo e che disconosciamo" e richiede "immediata cessazione di eventuali servizi attivi al contratto 88811381003", viene di fatto riscontrata e accolta dall'operatore attraverso l'emissione di nota di credito, a storno dell'importo di euro 1.098,77 (IVA inclusa) addebitato a titolo di traffico dati, in data 26.02.2019. In assenza di evidenze oggettive, idonee a comprovare la datazione riferita dall'istante in relazione al reclamo sulla fattura 7X03266761, la richiesta di indennizzo per tardiva risposta a reclamo viene respinta. Né è censurabile il silenzio di TIM rispetto al restante contenuto del documento, che configura una comunicazione di recesso e che, come tale, non necessitava di riscontri, sul piano della comunicazione e dell'interlocuzione con il cliente, da parte dell'operatore. La domanda c) relativa alla richiesta di storno della posizione debitoria, viene accolta parzialmente nei termini che seguono. Rispetto al riferito addebito di euro 1.684,09 (IVA inclusa) per traffico anomalo di dati esposto nella fattura n. 7X02299993 del 14.06.2018 (il documento contabile non è stato rinvenuto in atti ma l'operatore non ha mai contestato gli importi indicati da controparte), l'istante dichiara di non aver ricevuto alcun sms di allerta per il passaggio alla navigazione a consumo. A tal proposito, lato operatore, è utile riportare quanto da questi dichiarato sul punto. Nella comunicazione datata 11.11.2018 si legge che "prendendo ad esempio il 3346694593 e il mese di maggio, l'avvenuta integrale erosione di tali bundle e relativo passaggio alla navigazione a consumo, è stata notificata via sms sulla linea stessa in data 23 del mese in questione". Nella memoria prodotta si legge che "...il traffico dati nazionale veniva generato dalle 3 sim dati

(334XXXX593335XXXX372-335XXXX706) che nel bimestre di riferimento avevano esaurito il bundle a disposizione (10 eurogiga) e i 2 gettoni ricorsivi da 5 eurogiga cadauno, fatturando di conseguenza in base alla tariffa over franchigia prevista dall'offerta in essere. A ciò si aggiunga che l'erosione di tali bundle e il conseguente passaggio alla navigazione a consumo veniva notificato via sms sulla linea in oggetto, cui faceva seguito da parte dell'utilizzatore della linea un sms di sblocco alla navigazione". Rispetto a quanto dichiarato, tuttavia, l'operatore non adduce alcuna prova, né l'sms di alert né quello, successivo, di sblocco a cura dell'istante, venendo tra l'altro smentito da quest'ultimo in sede di replica laddove ribadisce la mancata ricezione di sms informativi. Sul punto, la costante giurisprudenza Agcom stabilisce che gli operatori mobili devono, con riferimento ai piani tariffari che prevedono un traffico di plafond dati, rendere disponibili gratuitamente sistemi di allerta efficaci che informino l'utente del raggiungimento della soglia di consumo, del traffico residuo disponibile, dei tetti mensili di spesa, del passaggio ad altra tariffa e del relativo prezzo di superamento del plafond. Ulteriormente, è previsto che gli operatori debbano adottare modalità facilmente comprensibili e riscontrabili per la notifica del messaggio di allerta, tra cui almeno un SMS o un messaggio di posta elettronica. Come da orientamento Agcom (cfr. Delibera n. 109/14/CIR), le suddette disposizioni sono volte a tutelare gli utenti dal compimento di scelte inconsapevoli, ai fini degli obblighi di trasparenza in capo agli operatori, integrando quanto previsto in via generale dal Codice civile in materia contrattuale, oltre a garantire il corretto funzionamento del mercato nel settore delle comunicazioni elettroniche. Restano pertanto, fermi i principi generali di cui agli artt. 1175 e 1375 del Codice civile, in materia rispettivamente di correttezza e buona fede contrattuale durante l'adempimento delle obbligazioni, altresì considerando l'art. 1176 del Codice civile, in tema di diligenza sulla natura dell'attività esercitata che impone all'operatore un grado di perizia qualificata nell'adempimento delle proprie obbligazioni. Le predette disposizioni trovano conforto nell'orientamento giurisprudenziale dominante in materia di buona fede contrattuale, secondo il quale "essa costituisce oggetto di un vero e proprio dovere giuridico, consistente in un generale dovere di solidarietà che impone a ciascuna delle parti, di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra ...", "trovando tale impegno il



suo limite precipuo unicamente nell'interesse proprio del soggetto, tenuto pertanto, al compimento di tutti gli atti giuridici e/o materiali che si rendono necessari alla salvaguardia dell'interesse della controparte nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a suo carico" (Cass. 14605/2004, Cass. 10182/09). Alla luce delle riferite indicazioni, l'operatore era dunque tenuto a fornire all'utente, in costanza del rapporto, un sistema di allerta adeguato e/o un adeguato preavviso circa il traffico anomalo riscontrato ed altresì, circa gli addebiti esorbitanti rispetto ai precedenti. Nel caso di specie, l'operatore non ha dimostrato di avere attivato alcuna misura volta a tutelare l'utente da una fatturazione eccessiva, essendosi limitato a fatturare i relativi consumi; solo un tempestivo avviso all'utente delle anomalie di traffico, avrebbe consentito allo stesso di avvedersi del traffico extra soglia, evitando un addebito esorbitante.

Richiamato, altresì, il consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. Sent. n. 947/2006), secondo cui "l'emissione di bolletta non costituisce negozio di accertamento idoneo a rendere certa e incontestabile l'entità periodica della somministrazione, ma solo un atto unilaterale di natura contabile diretto a comunicare all'utente le prestazioni già eseguite secondo la conoscenza ed il convincimento dell'operatore telefonico" (conformi delibere Agcom nn. 87/10/CIR, 108/10/CIR, 78/11/CIR), si ritiene che l'operatore debba procedere allo storno di euro 1.684,09, (IVA inclusa) esposti nella fattura n. 7X02299993 del 14.06.2018, a titolo di traffico anomalo. Rispetto all'addebito di euro 1.321,66 (IVA inclusa) lamentato dall'istante in relazione alla fattura n. 7X03266761 (conto 5/18), per traffico anomalo di dati, è lo stesso operatore a dichiarare in memoria di aver provveduto, "in assenza di notifica di sms di sblocco a stornare la somma di euro 1.098,77 (iva inclusa) addebitata a titolo di traffico dati". La relativa nota di credito, emessa per l'importo di euro 1.098,77 e datata 26.02.2019, è agli atti del presente fascicolo. Pertanto, se limitatamente all'importo di euro 1.098,77 (IVA inclusa), la materia del contendere può ritenersi cessata, vero è che rispetto alla minor somma di euro 228,89 (IVA inclusa), che concorre a formare l'addebito complessivo di euro 1.321,66 per traffico anomalo, nulla ha eccepito l'operatore. Pertanto, considerato che, anche in questo caso, la citata fattura non è stata rinvenuta in atti e l'operatore non ha contestato gli importi riferiti da

controparte, Tim procederà allo storno di ulteriori euro 228,89 (IVA inclusa) esposti nella fattura n. 7X03266761 (conto 5/18). Rispetto all'addebito dei costi per recesso anticipato, ai fini della decisione, occorre richiamare la delibera 489/16/CONS e la delibera di questo stesso Corecom n. 25/2019, secondo cui "risulta corretto valutare il momento in cui l'utente ha esercitato il diritto di recesso, tenendo in considerazione i casi in cui il recesso avvenga in un momento non lontano dalla scadenza contrattuale. Occorre considerare, infatti, che l'operazione economica prospettata dall'operatore è sostanzialmente costituita dalla durata pari a ventiquattro mesi e che tale ultimo periodo costituisce parametro anche per valutare il corrispettivo che l'utente è tenuto a pagare all'operatore per il caso in cui decida di operare anticipatamente il recesso dal contratto". L'istante riferisce come l'operatore, a seguito di recesso esercitato a luglio 2018, abbia addebitato nella fattura n. 7X03266761 del 14.08.2018 l'importo di euro 2.439,90 (IVA inclusa) per "Corrispettivo cessazione linee pack" e l'importo di euro 4.778,33 (IVA inclusa) per "Corrispettivo recesso servizi opzionali". Tim, pur dichiarando in memoria che "i costi di recesso sono dovuti in quanto applicati in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore e dalle condizioni generali del contratto multibusiness che prevedono, qualora il cliente receda da offerte che prevedono particolari termini e condizioni a fronte di una durata minima determinata in 24 mesi, l'addebito dei costi di cessazione anticipata" nulla ha prodotto a sostegno della propria condotta, né con riferimento alla data del recesso, né in relazione alla descrizione dei costi sopportati per il recesso ed alla dimostrazione degli stessi ben potendo produrre le suddette condizioni di contratto o la proposta di attivazione in cui parte istante dichiarava di conoscere e accettare quelle condizioni. D'altro canto, l'istante non ha mai contestato l'esistenza di penali, piuttosto le ha ritenute non applicabili al caso di specie in ragione di un recesso "indotto" dall'inadempimento dell'operatore. Atteso quanto suddetto, nel caso di specie, l'operatore è tenuto ad applicare i corrispettivi di recesso anticipato sul periodo di tempo che effettivamente residuava alla scadenza del vincolo contrattuale. Ne consegue, in altre parole, la necessità di operare una quantificazione degli importi dovuti all'operatore considerando il tempo residuo al raggiungimento dei 24 mesi. Tenuto conto che l'attivazione è avvenuta a novembre 2016 e che il recesso veniva esercitato a luglio 2018, i costi a carico dell'istante vanno calcolati

sul rimanente periodo agosto- novembre 2018. TIM sarà dunque tenuta allo storno degli importi calcolati in ragione dei (20) mesi di effettiva durata del servizio, mentre i costi risultanti dai (4) mesi residui rappresentano i costi effettivamente dovuti da parte dell'istante. TIM, pertanto, sui complessivi euro 7.127,33 (2.439,00+4.778,33) fatturati quali costi per cessazione linee pack e recesso servizi opzionali dovrà stornare l'importo di euro 6.014,45 (euro 300,72*20 mesi), mentre i rimanenti euro 1.202,88 (300,72*4 mesi) saranno a carico dell'istante. Circa le fatturazioni emesse successivamente al recesso contrattuale, si richiama la costante giurisprudenza Agcom, secondo la quale "Devono essere considerate illegittime le fatture emesse dall'operatore successivamente al recesso regolarmente esercitato dall'utente, il quale ha diritto alla regolarizzazione della propria posizione" (delibera Agcom n. 103/10/ CIR; conformi delibere Agcom nn. 137/10/CIR; 140/10/CIR; 24/11/CIR; 75/11/CIR). Alla luce di quanto appena rilevato, le fatture successive al recesso sono da considerarsi illegittime e, pertanto, saranno oggetto di storno dell'operatore.

La domanda di cui al punto d) relativa alla richiesta di chiusura definitiva del contratto in esenzione spese viene accolta. Considerato l'avvenuto recesso, si dispone che l'operatore provveda alla chiusura del contratto de quo senza oneri e spese a carico dell'istante.

Per questi motivi, il Corecom all'unanimità

DELIBERA

1. Accoglie parzialmente l'istanza della società XXX nei confronti della società TIM X (KENA MOBILE) per le motivazioni di cui in premessa.

2. La società TIM X (KENA MOBILE) è tenuta allo storno:

I. di euro 1.684,09, (IVA inclusa) esposti nella fattura n. 7X02299993 del 14.06.2018 per traffico anomalo di dati;

II. di euro 228,89 (IVA inclusa) esposti nella fattura n. 7X03266761 del 14.08.2018 per traffico anomalo di dati;

III. di euro 6.014,45 - sui complessivi euro 7.127,33 – esposti nella fattura n. 7X03266761 del 14.08.2018 quali costi per cessazione linee pack e recesso servizi opzionali;

IV. degli importi fatturati successivamente al recesso dell'istante, a partire dal mese di agosto 2018.

3. La società TIM X (KENA MOBILE) è tenuta alla chiusura del contratto dedotto in controversia, in esenzione spese a carico dell'istante.

4. La società TIM X (KENA MOBILE) è tenuta a comunicare a questo Ufficio l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Bologna, 18/02/2021

Firmato digitalmente

IL PRESIDENTE

Stefano Cuppi



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

11_/19/CIR

